



CITTÀ di FROSINONE

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

N. 29 del 15/07/2026

DEL SETTORE FINANZE E DEMOGRAFICI

Su indicazione del Assessore
PIACENTINI ADRIANO

Oggetto: Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000. Approvazione del Consiglio Comunale.

Deliberazione predisposta da
Dott. Giovanni Sannino

Il Dirigente / Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Sannino

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

Preso atto che risultano **XX** presenti, il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. **XX** dell'ordine del giorno concernente: "XXXXXXXXXXXXXXXXX " e dà lettura della proposta di deliberazione.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente del Settore Finanze;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09/02/2026, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026/2028 con i relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09/02/2026, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 09/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato, il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) 2026/2028;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 09.06.2026 è stato approvato il rendiconto di gestione 2025, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione pari a € 53.791.262,46 composto da:

- Fondi Accantonati: € 62.295.709,79

Utente: Dott. Giovanni Sannino

- Fondi Vincolati: € 8.889.645,47
- Fondi per investimenti: € 149.515,97
- Totale parte disponibile: - **€ 17.451.382,26**

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. del avente ad oggetto: “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000. Proposta approvazione del Consiglio Comunale.”

Richiamate le deliberazioni e le determinazioni dirigenziali di variazione di Bilancio di previsione 2026 – 2028 assunte ai sensi dell’art. 175 del TUEL;

Visto l’art. 175, c. 8, D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;

Visto il punto 4.2 lettera g) dell’allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011 il quale stabilisce che il provvedimento di assestamento generale al bilancio comprende anche il controllo degli equilibri di bilancio;

Visto, altresì, l’art. 193, c. 2, D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

“2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”

Richiamato, inoltre, il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: *“lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”*, prevedendo quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l’assestamento generale di bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all’assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2026;

Vista la nota prot. n. 41159 del 22.06.2026 (**Allegato N. 1**) con la quale il *dirigente* del Settore Finanze ha chiesto di:

1. segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
2. segnalare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all’eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
3. verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell’andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
4. verificare l’andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni;

Dato atto che l’Avvocatura comunale a seguito di specifica verifica ed aggiornamento della mappatura del Fondo Rischi sul contenzioso alla data del 06/07/2026, per l’adeguamento eventuale dell’accantonamento in sede di assestamento, ha aggiornato il prospetto della situazione del contenzioso e pertanto è stato necessario adeguare il Fondo in sede di Assestamento generale;

Acquisite le note dei Settori che hanno effettuato la ricognizione delle entrate e spesa assegnate con il PEG finanziario approvato con la G.C. n. 93 del 09.03.2026 unitamente alla situazione relativa a nuovi debiti fuori bilancio e alla richiesta di maggiori interventi di entrata e spesa dovuti sia all'iscrizione di maggiori entrate per nuovi finanziamenti regionali o nuovi stanziamenti stimati che alla rimodulazione di diversi capitoli di spesa con iscrizione di nuove o maggiori spese;

Preso atto che l'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.";

Rilevato che dalla **gestione di competenza** relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, sinteticamente riassunta nel seguente prospetto (**Allegati n. 2 e 3**);

Rilevato che anche per quanto riguarda la **gestione dei residui** si evidenzia un generale equilibrio desumibile dai seguenti prospetti allegati (**Allegati n. 4 e n. 5**);

Tenuto conto, infine, che la **gestione di cassa** si trova in equilibrio in quanto:

- ☐ il fondo cassa alla data del 12/07/2026 ammonta a € 20.986.803,07
- ☐ l'anticipazione di tesoreria autorizzata per l'anno 2026 è di € 13.859.955,70 ed attualmente risulta utilizzata per € 0,00;
- ☐ gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- ☐ risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di € 1.694.876,89;

Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi e inattesi sul bilancio 2026 dell'Amministrazione Comunale;

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario che si allega alla presente (**Allegato n. 6**) quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

Dato atto che a fronte di situazioni finanziarie rilevate atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio sono state adottate le seguenti misure:

- l'iscrizione o l'incremento in bilancio di previsione di numerose voci di bilancio di entrata e di spesa derivanti da diversi finanziamenti a destinazione vincolata e per far fronte agli incrementi di oneri contrattuali dovuti a specifiche richieste di incremento;
- l'aggiornamento delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori pubblici hanno evidenziato la necessità di apportare le conseguenti variazioni per incrementare le risorse finanziarie derivanti dalle richieste di accesso al fondo per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del decreto-legge 17/05/2022, n.50;
- la ricognizione ed il monitoraggio del contenzioso esistente ha segnalato la necessità di aggiornamento del rischio di soccombenza derivante da nuovi procedimenti giurisdizionali insorti nei confronti dell'Ente successivamente alla approvazione del consuntivo 2025 che richiede l'aggiornamento delle coperture finanziarie di bilancio per il fondo rischio contenzioso;

Tenuto conto, altresì, necessario apportare al Bilancio di Previsione finanziario le suddette variazioni che permettono di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle nuove esigenze della gestione come specificato nei prospetti allegati:

A - Maggiori Entrate

B - Minori Entrate

C - Maggiori Spese

D - Minori Spese

Visto l'articolo 1, comma 664, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), che ha introdotto il comma 898-bis all'articolo 1 della Legge n. 145/2018, consentendo agli enti locali che abbiano recuperato la quota di disavanzo iscritta nel bilancio di previsione di applicare, successivamente all'approvazione del rendiconto, l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti ordinari di cui ai commi 897 e 898 della medesima legge;

Verificato che l'applicazione delle quote di avanzo accantonato e vincolato derivanti dalla presente variazione, unitamente a quelle già applicate con precedenti variazioni di bilancio, non supera l'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione e risulta pertanto conforme ai limiti previsti dai citati commi 897 e 898 della Legge n. 145/2018 per gli enti in disavanzo;

Ritenuto, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai sensi della Legge di Bilancio n. 205/2017;

Considerato che la situazione di perdurante turbolenza sul fronte internazionale, suscettibile di determinare andamenti eccentrici sui costi energetici e delle materie prime, con effetti potenzialmente assai rilevanti sul bilancio, impone di attivare misure straordinarie sul monitoraggio della spesa futura;

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Visto:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti

DELIBERA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di proporre di apportare al bilancio di previsione 2026 - 2028, approvato secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011, le variazioni di competenza e di cassa di assestamento generale, ai sensi dell'art. 175, c. 8, TUEL, analiticamente indicate nei prospetti allegati:

A - Maggiori Entrate

B - Minori Entrate

C - Maggiori Spese

D - Minori Spese

- di accertare, ai sensi dell'art. 193, D. Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa richiamata e alla luce della variazione di assestamento generale di cui al punto precedente il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, assicurando così il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;

- di dare atto che alla data odierna:

- sono stati segnalati nuovi debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, D. Lgs. n. 267/2000 la cui copertura finanziaria viene disposta con l'aggiornamento del Fondo Contenzioso determinato in sede di Rendiconto di gestione 2025 e del Bilancio di previsione 2026-2028 (**Allegato n. 7**);
- il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione finanziario risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;
- dalle operazioni di verifica effettuata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse situazioni di criticità che possono comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente;

- di dare atto che la variazione di bilancio comporta un aggiornamento dei dati finanziari riportati nel Documento Unico di Programmazione approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 09.02.2026;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 al fine del rispetto delle tempistiche programmatiche.